

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, ANIASI, BODRATO, BORGOGGIO, CIRINO POMICINO, MACCIOTTA, RODOTÀ, SCOTTI, SPAGNOLI, TRIVA, ZANGHERI, ANSELMI, BALBO CECCARELLI, CARRUS, CODRIGNANI, COLONI, FINCATO GRIGOLETTO, GIOVANNINI, GUERZONI, MASINA, NEBBIA, ONORATO, PIRO, SERRI

Presentata il 19 giugno 1985

Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici si prometteva di perseguire due distinti obiettivi. Da un lato quello di affrontare la cosiddetta « questione morale » eliminando la necessità e le opportunità di finanziamenti illeciti, occulti o eccessivamente condizionanti per le forze politiche; dall'altro quello di realizzare le condizioni minime affinché il principio indicato dall'articolo 49 della Costituzione potesse dispiegarsi pienamente, assicurando ai partiti i mezzi concreti e la possibilità di far fronte ai costi crescenti dell'attività politica per poter « concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale ». A più di dieci anni dall'approvazione di quella legge occorre riconoscere che il

primo obiettivo non è stato raggiunto nella misura sperata; non sono mancati — anche in presenza della nuova disciplina legislativa — casi clamorosi di illecite patteggiamenti tra singoli esponenti di forze politiche e potentati economici per assicurare ai primi la corresponsione di rilevanti contributi o « tangenti » (talora per lucro personale e privato, spesso però a beneficio del partito, o di una corrente, o di un'articolazione locale del partito stesso) e ai secondi favori politici o privilegi indebiti da parte di amministrazioni statali o locali. Vi era, forse, una certa dose d'ingenuità nel pretendere che bastasse la previsione di un contributo statale e l'imposizione di controlli ed oneri formali a sciogliere i nodi della questione morale, che richiede in verità ben altri criteri e strumenti di trasparenza nell'attività poli-

tica e amministrativa e ben altra assunzione di responsabilità da parte dei gruppi dirigenti dei partiti.

I successivi aggiornamenti del contributo statale non debbono dunque essere valutati in relazione al proseguimento dell'opera « moralizzatrice », secondo il criterio invero piuttosto discutibile per cui incrementando il finanziamento pubblico diminuirebbero le « tentazioni » di finanziamenti illeciti ed occulti. Occorre piuttosto verificare la congruità del quadro normativo vigente (non solo dal punto di vista quantitativo) con la scelta operata dal Parlamento, coerentemente con i principi costituzionali, di favorire anche con misure concrete l'espletamento del ruolo insostituibile che i partiti svolgono nella democrazia italiana.

Per operare correttamente questa valutazione occorre però fare i conti con diversi ordini di problemi. Innanzitutto con il diffuso stato di malessere e di diffidenza dell'opinione pubblica nei confronti del « sistema dei partiti », grossolanamente — ma non senza qualche giustificazione — identificato con le pratiche lottizzatrici, con l'occupazione di ogni ambito della pubblica amministrazione, con la spartizione di cariche pubbliche, di potentati economici e di amministrazioni locali. Non c'è dubbio che la frequenza con cui le cronache giudiziarie riportano episodi di malversazioni da parte di pubblici amministratori tende ad alimentare un generale senso di ripulsa e di sfiducia per le stesse forme della democrazia politica, con effetti assai gravi e preoccupanti per la saldezza democratica delle stesse istituzioni repubblicane. Né è da escludersi che vi siano stati e vi siano calcoli cinici di chi, facendo leva proprio su questo profondo malessere e sulla presunzione di « irrimediabilità del sistema », e alimentando una generica e indistinta polemica contro la « partitocrazia », finisce col prospettare e favorire soluzioni istituzionali di chiaro sapore autoritario. Questa preoccupazione, ben presente ai promotori di questa proposta di legge, deve indurre però a prendere in seria considerazione le ragioni profonde della crisi di

fiducia che attraversano le istituzioni democratiche, tanto in vista delle possibili riforme di alcune norme della Costituzione, quanto nell'immediato con la previsione di nuovi strumenti legislativi che garantiscano al tempo stesso maggiore trasparenza e maggiore ricchezza alla vita democratica del paese.

Un secondo elemento che non può essere trascurato riguarda le forme della politica. In realtà l'esigenza di incrementare in misura significativa il contributo pubblico al finanziamento dei partiti nasce dalla obiettiva constatazione dei costi crescenti dell'attività politica. Certamente è possibile che parte di questi costi derivi da un'elefantiasi burocratica di alcuni apparati di partito, ma non c'è dubbio che le condizioni materiali per lo svolgimento dell'attività politica (come pure di ogni attività culturale o sindacale) — si pensi soltanto ai costi per le sedi, alle tariffe di servizi pubblici di vitale importanza, ai costi di ogni minima attività editoriale o tipografica — sono in continua e rapidissima crescita. È una situazione che rimanda ad una molteplicità di problemi, che non può essere affrontata in un solo testo legislativo. Entrano in gioco infatti l'insoddisfacente prova sin qui offerta dalla riforma dell'editoria, la questione ancora aperta e sempre più grave della disciplina dell'emittenza radiotelevisiva privata e di un aggiornamento della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, il problema di portata più generale delle strutture pubbliche disponibili per l'attività di partiti, sindacati, associazioni e altri organismi. Entra in gioco soprattutto il terzo e fondamentale nodo problematico aperto con la legge n. 195 del 1974.

Se infatti, a giudizio di chi propone il presente progetto di legge, non è in discussione la necessità di un concorso dello Stato all'attività dei partiti politici, non si possono sottovalutare le perplessità sollevate in molti dall'impostazione asfittica di quel provvedimento legislativo, che sembra ignorare il multiforme pluralismo della società italiana e genera preoccupazioni di una ossificazione della

vita politica nazionale, una sorta di congelamento delle dinamiche democratiche a tutto beneficio delle forze politiche consolidate e a danno di nuove forme, più articolate e differenziate, di organizzazione politica e sociale. Si tratta di una questione seria, che apre due ordini di interrogativi. Da un lato c'è il rischio obiettivo (ma forse ineliminabile) che il finanziamento pubblico concesso ai partiti che hanno già una rappresentanza parlamentare alteri in misura eccessiva le condizioni di competizione elettorale a svantaggio di nuove formazioni politiche: è un problema di difficile soluzione (occorre pur individuare un criterio obiettivo per la ripartizione del contributo statale), e che può in ogni caso essere sdrammatizzato alla luce dei positivi risultati elettorali conseguiti anche di recente da forze politiche non rappresentate in Parlamento (si pensi al « *quorum* » ottenuto da Democrazia proletaria nelle elezioni politiche del 1983, e al recente successo di liste verdi nelle elezioni amministrative e regionali). D'altro lato però c'è un problema di ben più vaste proporzioni, che riguarda più in generale le forme della partecipazione democratica e della vita politica, culturale e sociale. La ricchezza e la varietà del pluralismo associativo, analizzata dalla recentissima ricerca compiuta dall'IREF per conto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rappresenta una risorsa di inestimabile importanza per lo sviluppo della nostra società e la vitalità della nostra democrazia.

Il ruolo prezioso e insostituibile che svolgono i partiti nella dinamica politica non può infatti essere considerato in alcun modo come esaustivo e riassuntivo dell'obiettivo di assicurare « l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ». I partiti sono bensì un canale di partecipazione democratica (non possono essere ridotti ad una sorta di « comitato elettorale », così com'è nell'esperienza di altri ordinamenti), ma non ne sono il solo. La stessa Costituzione indica altre forme di partecipazione politica e

sociale, altri strumenti in mano ai cittadini per concorrere in modo organizzato alla vita del paese. Non solo c'è il riconoscimento della libertà di associazione (articolo 18) e la particolare sottolineatura della libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), ma c'è la previsione dell'esercizio diretto della sovranità popolare attraverso istituti quali l'iniziativa legislativa popolare (articolo 71) o il referendum abrogativo (articolo 75).

Com'è noto anche in sede di commissione parlamentare per le riforme istituzionali, non sono mancate le proposte volte ad arricchire questa strumentazione istituzionale con la previsione di nuovi istituti e nuove occasioni di partecipazione democratica. D'altra parte, è stata la stessa esperienza di quarant'anni di vita democratica a sottolineare l'importanza di questa pluralità di forme di partecipazione e a riproporre il tema dell'autorganizzazione dei cittadini non più solamente nel suo versante negativo (libertà di associazione senza vincoli o restrizioni particolari), ma nel suo significato pieno e positivo di valorizzazione della dialettica sociale, culturale e politica. La Repubblica, per assicurare la vitalità delle stesse istituzioni democratiche, ha interesse a sostenere, favorire e in qualche modo sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva attraverso i differenti strumenti che la Costituzione prevede e che l'evoluzione della società suggerisce.

Occorre riconoscere che purtroppo il quadro legislativo vigente è, da questo punto di vista, piuttosto carente. Valga per tutti l'esempio della legislazione di sostegno dell'associazionismo. Mentre in molti paesi (da ultimo la Francia) esiste già da tempo una normativa per favorire e sorreggere in vario modo l'associazionismo sociale, sportivo e culturale, e mentre già alcune Regioni provvedono con proprie leggi a questa primaria esigenza (si veda ad esempio la legge della regione Veneto 8 novembre 1983, n. 55), manca ancora nel nostro paese una legge-quadro di sostegno delle diverse forme di associazionismo. In mancanza di questo quadro

unitario di riferimento è stata invece prodotta una selva di legghine per assicurare il contributo statale a singole associazioni. La grandissima maggioranza di queste associazioni sono certamente meritevoli del sostegno pubblico, ma come non veder in questo modo di procedere il rischio di clientelismi, di indebiti favoritismi, di pratiche lottizzatrici? Come non cogliere il rischio che le associazioni, alla ricerca dei mezzi indispensabili per la propria attività (che non possono essere garantiti integralmente dagli associati in ragione di quell'abnorme incremento dei costi di alcuni servizi cui già si è fatto cenno), si mettano poi alla ricerca di « sponsor » politici che ne sostengano le buone ragioni in sede parlamentare?

Andando anche oltre i problemi dell'associazionismo in senso proprio (che probabilmente potrebbero essere affrontati in distinti provvedimenti legislativi per le principali categorie: associazionismo culturale, ambientalista, sportivo, e via dicendo), si pone la questione di forme ancor più precarie, ma non per questo meno importanti, della partecipazione democratica. Il comitato promotore di un referendum abrogativo (che svolge funzioni ed ha attribuzioni di grandissimo rilievo), il comitato promotore di una legge di iniziativa popolare, il gruppo o il comitato di cittadini nato per sostenere una singola battaglia politica, sociale o culturale (le cosiddette « single issues organizations ») sono elementi preziosi della dialettica democratica, ma — a differenza dei partiti, dei sindacati, o dello stesso associazionismo — non possono essere sostenuti attraverso la previsione legislativa generale di un contributo finanziario dello Stato (se non in casi particolari, sotto forma di rimborsi successivi per le attività svolte). Per queste realtà si pone dunque con chiarezza la necessità di esplorare nuove strade, attraverso la predisposizione di strutture pubbliche — affidate agli enti locali — che possano essere utilizzate da chiunque intenda partecipare con metodo democratico alla vita politica del paese. Proposte in questo senso sono state già avanzate

da più parti, proprio in occasione del dibattito che portò nel 1974 alla approvazione della prima legge per il finanziamento pubblico dei partiti politici, e più tardi in coincidenza del referendum della primavera del 1978. Questo momento sembra peraltro il più opportuno affinché si dia finalmente mano ad un'intervento legislativo, correggendo per questa via l'immagine distorta di una vita politica « monopolizzata » dai partiti, e dai loro apparati sempre più costosi ed ingombranti. Ripetiamo peraltro un'avvertenza: né questa proposta, né altra iniziativa legislativa saranno di per sé sufficienti a risolvere i problemi cui si è accennato, se non si affrontano con pari tempestività alcune questioni vitali per la dialettica democratica, prime fra tutte l'applicazione della riforma dell'editoria e la disciplina dell'emittenza radiotelevisiva, pubblica e privata.

Onorevoli colleghi! Questa proposta di legge, coerentemente con le finalità generali sopra esposte, intende attivare dunque meccanismi di sostegno — finanziario e in servizi reali — a favore dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione del principio costituzionale della partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Si riconosce ai cittadini, sulla base di quanto è stato già previsto nella legge di attuazione del nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, la facoltà di concorrere al finanziamento di enti o associazioni con finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di tutela dell'ambiente o di promozione sociale, potendo dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali le erogazioni concesse fino all'importo di due milioni annuali. È questa una soluzione che a noi pare di grande importanza per tre ragioni. Innanzitutto per motivi di equità e di rispetto del principio costituzionale di uguaglianza: è indispensabile garantire a tutti i cittadini, quali che siano le loro opinioni politiche o il loro credo religioso, la stessa opportunità di contribuire ad enti o associazioni senza fini di lucro, con il beneficio

di cui si è detto in sede di dichiarazione dei redditi. In secondo luogo il meccanismo indicato nella proposta di legge prefigura un sistema massimamente flessibile per sostenere le forme più diversificate di associazionismo. In terzo luogo, lungi dal correre il rischio di una rigida « statizzazione » di fenomeni associativi che sono per loro natura di carattere sociale o civile, la legge consentirebbe ai cittadini di indicare concretamente, potendo in ogni caso modificare le proprie opzioni ogni anno, quali siano le associazioni più meritevoli di sostegno, perché più rispondenti alle esigenze dei cittadini stessi. Lo Stato, riconoscendo da parte sua il valore positivo di una pluralità di forme associative, garantirà ai cittadini che vi concorrono spontaneamente il beneficio fiscale previsto dalla legge.

Sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, viene inoltre istituito presso il Ministero del tesoro un fondo per il finanziamento delle iniziative e delle attività delle associazioni o enti di interesse sociale già ricordati, commisurato ad una quota-parte (il tre per mille) del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. È, per vero, convinzione dei presentatori della presente proposta di legge che soluzione più idonea sarebbe utilizzare a tale scopo (o anche a tale scopo) la quota-parte destinata allo Stato del medesimo fondo istituito dalla predetta legge n. 222 del 1985. Tale fondo, come è noto, è ripartito tra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana, sulla base di indicazioni di destinazione liberamente date dai contribuenti.

Per quanto concerne la quota di competenza statale, l'articolo 47 della legge n. 222 la destina, come è noto, al finanziamento della realizzazione di « scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale », con una limitazione che appare, per vero, di impronta eccessivamente statalistica, e comunque contrastante con il riconosciuto valore costituzionale e sociale del pluralismo associativo. Ferma la quota destinata alla Conferenza episcopale italiana, si po-

trebbe dunque ipotizzare la facoltà per i contribuenti di sub-indicare, per la quota statale, la destinazione delle relative disponibilità finanziarie ad iniziative a diretta gestione dello Stato ovvero ad iniziative di una delle associazioni o di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge. Tale soluzione non può tuttavia venire adottata con l'ordinario procedimento legislativo, richiedendo, a norma dell'articolo 7 della Costituzione e dell'articolo 7, comma sesto, del nuovo Concordato tra Repubblica italiana e Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121), la previa modificazione pattizia di accordi intervenuti tra le due parti. Nell'auspicare che, nelle more dell'iter parlamentare della presente proposta di legge, a ciò si possa addivenire, non resta dunque, per intanto, che proporre la costituzione di un separato fondo, destinato esclusivamente al finanziamento di attività di interesse sociale degli enti o associazioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge.

Anche in questo caso spetta al contribuente indicare, sempre in sede di dichiarazione dei redditi, le proprie preferenze circa la destinazione delle disponibilità del Fondo, evitando in tal modo dannose discrezionalità amministrative nella loro ripartizione.

Dall'accesso al Fondo istituito presso il Ministero del tesoro sono esclusi i partiti politici, in considerazione del fatto che finanziamenti a questi destinati a carico del bilancio statale sono già previsti dalla legge 2 maggio 1975, n. 195 e successive modificazioni.

Le modalità di accesso per le rimanenti associazioni che realizzano le succitate attività di interesse generale vengono rigorosamente stabilite dall'articolo 3. Fra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del tesoro è naturalmente posta in primo piano l'assenza di fini di lucro, mentre i diritti delle aggregazioni sociali e culturali vengono salvaguardati attraverso la possibilità di presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la mancata iscrizione e l'introduzione del principio di silenzio-assenso.

Aspetto decisivo in relazione alle necessità di massima trasparenza del meccanismo attivato dal presente ordinamento è quello dei controlli. Sugli impieghi delle quote del Fondo ottenute in gestione i destinatari sono tenuti a presentare annualmente un analitico resoconto al Ministero del tesoro, pena l'esclusione dall'albo, mentre il destinatario ultimo di tale flusso informativo viene individuato nel Parlamento. Il Ministro del tesoro è tenuto difatti ad allegare annualmente al bilancio di previsione una dettagliata documentazione circa gli impieghi dichiarati dai destinatari di quote di Fondo con le modalità di cui sopra. D'altra parte all'Amministrazione delle finanze spetta il compito di disciplinare le modalità di erogazione delle stesse quote di reddito destinate direttamente dal contribuente alle finalità previste dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Le caratteristiche di tale disciplina dovranno inoltre essere tali da consentire adeguate forme di controllo, particolarmente per ciò che concerne la verifica della corrispondenti entrate da parte dei soggetti che avranno beneficiato dei contributi diretti. Per quanto riguarda i partiti politici che già fruiscono delle entrate previste dalla legge 2 maggio 1975, n. 195, i controlli sulle entrate attivate dall'articolo 1 della presente proposta di legge vengono affidati alle Presidenze delle Camere, secondo quanto disposto dal richiamato provvedimento.

La copertura finanziaria delle spese e delle minori entrate provocate dall'attuazione del presente provvedimento viene assicurata mediante un aumento nella misura di un sesto delle vigenti aliquote delle imposte di fabbricazione rispettivamente sui tabacchi e sugli spiriti, con un gettito prevedibile di circa 840 miliardi annui.

I firmatari della presente proposta di legge dichiarano fin d'ora la propria disponibilità al reperimento in altre forme

della copertura finanziaria necessaria, purché nell'ambito di un rigoroso rispetto delle prescrizioni costituzionali e di legge.

Onorevoli colleghi! Questa proposta si discosta nella forma e negli intenti dalle leggi-provvedimento purtroppo frequentissime nella nostra produzione legislativa, destinate a risolvere singole situazioni ingenerando il sospetto di indebiti favoritismi e clientelismi.

Essa intende, come si è visto, riconoscere il ruolo insostituibile dell'associazionismo, in una funzione che non è di supplenza, ma di cooperazione e di reciproca valorizzazione con l'azione dei pubblici poteri, e realizzare così l'obiettivo di portata più generale di estendere — attraverso la legislazione di sostegno per l'associazionismo — le opportunità e i canali con cui si dà concreta attuazione al precetto costituzionale di garantire la « effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ». Da questa norma-chiave del nostro ordinamento si evince infatti l'impegno a promuovere il protagonismo di tutti i gruppi sociali e di ogni cittadino nel perseguimento di interessi propri della collettività e dei singoli.

In questo senso la « partecipazione » è un concetto ampio e complesso, che non riguarda solamente il momento di legittimazione delle istituzioni pubbliche attraverso il sistema elettorale, nè abbraccia solo la sfera economica attraverso l'attività sindacale o la partecipazione — a diverso titolo — alla gestione delle imprese e degli apparati produttivi. Al contrario, dovunque si ravvisino interessi generali della collettività costituzionalmente protetti, l'ordinamento è chiamato a favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini, a dar loro la possibilità di « partecipare » alla realizzazione del bene comune. La presente proposta può dunque a buon diritto presentarsi come legge di attuazione di fondamentali principi costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il sesto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono inseriti i seguenti commi:

« Sono, inoltre, deducibili dal reddito imponibile, fino all'importo massimo complessivo di lire due milioni annue, le erogazioni liberali in denaro effettuate, nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, a favore di enti o associazioni che perseguano scopi umanitari, scientifici, culturali, di religione o di culto, di promozione sociale e civile della popolazione, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico nazionale, a condizione che tali enti e associazioni non perseguano scopi di lucro, nonché le erogazioni liberali effettuate a favore di organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e di partiti politici rappresentati in Parlamento, o in un consiglio regionale.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, emana, entro il 30 giugno 1986, sentite le competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari per la disciplina delle modalità di erogazione e dei relativi controlli, con particolare riguardo alla effettiva acquisizione delle corrispondenti entrate da parte dei beneficiari.

I controlli di cui al precedente comma nei confronti dei partiti politici sono affidati agli organi previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1987, una quota pari al tre per mille del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata al finanziamento di iniziative degli enti ed associazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, che ne facciano richiesta.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è annualmente iscritto un fondo provvisoriamente determinato nella misura del 2,75 per mille del previsto gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dal corrispondente stato di previsione dell'entrata.

La definitiva determinazione delle disponibilità annuali del fondo è effettuata sulla base del rendiconto generale dello Stato e portata in aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo con il provvedimento di assestamento del bilancio.

La ripartizione delle disponibilità del predetto Fondo tra i soggetti beneficiari di cui al primo comma è annualmente stabilita in proporzione alle scelte espresse dai singoli contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. L'indicazione espressa da ciascun contribuente può essere ripartita fra più soggetti beneficiari, fino a un massimo di tre.

Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire le modalità per l'attuazione del disposto dei precedenti commi.

Delle disposizioni dei precedenti commi non beneficiano i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Gli enti e le associazioni che abbiano ottenuto finanziamenti sulle disponibilità del Fondo, sono tenute a presentare annualmente al Ministro del tesoro una analitica resocontazione degli impieghi effettuati. Di detta resocontazione il Ministro del tesoro fornisce notizia al Parla-

mento con apposito allegato al bilancio di previsione. La mancata presentazione della relazione da parte dell'ente o associazione ne comporta l'esclusione dall'elenco di cui al successivo articolo 3.

ART 3

Presso il Ministero del tesoro è istituito un elenco degli enti e delle associazioni che intendano beneficiare delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2. L'iscrizione nell'elenco è disposta dal Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla domanda presentata dai rappresentanti dell'ente o associazione, a condizione che dallo statuto dell'ente o associazione risulti

a) che l'ente o associazione persegue uno o più delle finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge,

b) che l'ente o associazione non ha fini di lucro.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'ente o associazione.

Entro il termine di cui al primo comma, il Ministro del tesoro notifica all'ente o associazione l'avvenuta iscrizione nell'elenco, ovvero il provvedimento motivato con il quale l'iscrizione è negata. Ove tale notificazione non venga effettuata, l'iscrizione si intende avvenuta ad ogni effetto.

Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco, l'ente o associazione può ricorrere al tribunale del luogo ove ha sede, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ministeriale.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali.

ART 4

Le amministrazioni comunali, previa intesa con le altre amministrazioni interessate, predispongono misure per il reperimento, l'adattamento, l'arredamento e la manutenzione di strutture, edifici o lo-

cali pubblici idonei ad ospitare manifestazioni o iniziative degli enti, associazioni o organizzazioni di cui all'articolo 1.

I consigli comunali approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, appositi regolamenti per l'utilizzazione delle predette strutture in modo da garantire il rispetto dei principi del pluralismo e dell'uguale diritto di tutti i soggetti associativi di usufruire delle predette strutture pubbliche. Dell'applicazione del predetto regolamento è responsabile il Sindaco.

Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, da ripartire a domanda tra i comuni interessati, per il finanziamento delle spese documentate che le amministrazioni comunali sopportano per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Il fondo di cui al precedente comma è determinato, per gli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989, in cinquanta miliardi di lire, per ciascuno dei predetti esercizi.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessivi 840 miliardi annui a partire dall'esercizio finanziario 1987 — di cui 540 miliardi per le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, 225 miliardi per il finanziamento del fondo previsto dall'articolo 2, cinquanta miliardi per il finanziamento del fondo previsto dall'articolo 4, e 15 miliardi per le maggiori spese relative alla tenuta dell'elenco, e alla gestione dei controlli di cui agli articoli 1, 2 e 3 — si fa fronte mediante l'aumento, nella misura di un sesto, delle aliquote dell'imposta sul consumo dei tabacchi e dell'imposta sulla fabbricazione degli spiriti, previste dalle disposizioni legislative in vigore.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.